

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

R I C O R R E

GIANNA MARIA GARBELLI (C.F. GRBGN M58M48 L682P), in proprio e quale titolare della **DITTA INDIVIDUALE GMG PRODUCTION di Gianna Garbelli** (P.IVA 06239100156), residente/con sede in Milano, Via Ripa di Porta Ticinese n. 33, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Vannicelli (C.F. VNNFNC67T02H501B) con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Varrone, 9, fax: 06.233248761, Posta Elettronica Certificata: francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org

CONTRO

il **MINISTERO DELLA CULTURA**, in Persona del Ministro *pro-tempore*
la **DIREZIONE GENERALE CINEMA DEL MINISTERO DELLA CULTURA**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;
la **COMMISSIONE DI ESPERTI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA CULTURA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E, PER QUANTO OCCORRER POSSA, NEI CONFRONTI DI
ATOMIC S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Miano, Corso Sempione, 15/A, (C.F. 10469660962); pec: atomicproduction@legalmail.it

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- del provvedimento del 22 12.2022, comunicato in pari data, con il quale il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo ha

dichiarato inammissibile la domanda della ricorrente relativa al documentario *“Garbelli On Boxing/ A Mani Basse - Armato Solo Di Me Stesso -”* e per l’effetto l’ha esclusa dalla selezione pubblica per l’ottenimento del contributo selettivo di cui al bando 2022, sess. III, per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, ai sensi dell’art. 4 del DM 31 luglio 2017, n. 343, con la seguente motivazione *“codesta società è risultata carente del codice Ateco 59.11 richiesto a pena d’inammissibilità dall’art. 22, comma 2, lett. e), del bando (id est: essere iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del Codice Civile ed operare con il codice Ateco 59.11). Il codice Ateco presente in Visura alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande è infatti il 59.1. A ciò aggiungasi, che alla data di presentazione della domanda (26 settembre 2022), codesta società risultava essere iscritta alla sezione speciale del Registro delle imprese, anziché alla sezione ordinaria.”* (doc. 1)

- del decreto direttoriale n. 4109 del 20.12.2022 pubblicato il 22.12.2022, con il quale il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo ha approvato la graduatoria della selezione pubblica per l’ottenimento del contributo selettivo di cui al bando 2022, sess. III, per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive nella quale, alla sezione documentari e cortometraggi cinematografici, televisivi e web, in cui il documentario della ricorrente *“Garbelli On Boxing/ A Mani Basse - Armato Solo Di Me Stesso -”* risulta tra i progetti non ammissibili (doc. 2);

- della predetta graduatoria in cui il documentario della ricorrente “*Garbelli On Boxing/ A Mani Basse - Armato Solo Di Me Stesso -*” risulta tra i progetti non ammissibili;
- per quanto occorre possa, dei verbali di gara degli esperti;
- del bando di cui al decreto direttoriale n. 628 del 24 febbraio 2022, con il quale il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo ha indetto la procedura di selezione per la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive di cui al predetto DM 31 luglio 2017 – anno 2022 (doc. 3);
- per quanto occorre possa, del decreto del Ministro della Cultura del 4 febbraio 2022, n. 49, recante “Riparto del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2022;
- per quanto occorrer possa, del DM 31 luglio 2017 n. 343 del MIBACT recante “*Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”;
- di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso con quelli impugnati;

NONCHÉ PER LA CONDANNA

della PA resistente ad ammettere il documentario della ricorrente tra le opere meritevoli del contributo ed a concedere alla ricorrente il contributo richiesto, ovvero, in subordine, ad ammetterlo alla selezione pubblica e procedere al riesame delle candidature e dell’esito della gara e/o alla riedizione della stessa.

* * *

F A T T O

1. 1. L'art. 26 della legge 14 novembre 2016 n. 220 prevede che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo concede contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

2. Con DM 31 luglio 2017 n. 343 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha approvato le “Disposizione applicative in materia di contributi selettivi di cui all'art. 26 della legge 14 novembre 2016”.

3. Con bando di cui al decreto direttoriale n. 628 del 24 febbraio 2022 è stata indetta la procedura di selezione per la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive di cui al predetto DM 31 luglio 2017 – anno 2022 (doc. 3).

5. La ditta individuale GMG Production di Gianna Garbelli ha presentato la propria domanda per la concessione dei contributi nella linea di intervento “Produzione di documentari e cortometraggi cinematografici, televisivi e web” per la III sessione 2022 con riferimento al documentario di lungometraggio dalla stessa prodotto titolato “*Garbelli On Boxing/ A Mani Basse - Armato Solo Di Me Stesso -*” regia di Gianna Garbelli (doc. 4).

6. Del tutto inopinatamente, con provvedimento del 22.12.2022, comunicato in pari data, il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo ha dichiarato inammissibile la domanda della ricorrente relativa al documentario “*Garbelli On Boxing/ A Mani Basse - Armato Solo Di Me Stesso -*” e per l'effetto l'ha esclusa dalla selezione pubblica per l'ottenimento del contributo selettivo di cui al bando 2022, sess. III, per la

scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, ai sensi dell'art. 4 del DM 31 luglio 2017, n. 343, con la seguente motivazione “*codesta società è risultata carente del codice Ateco 59.11 richiesto a pena d'inammissibilità dall'art. 22, comma 2, lett. e), del bando (id est: essere iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice Civile ed operare con il codice Ateco 59.11). Il codice Ateco presente in Visura alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande è infatti il 59.1. A ciò aggiungasi, che alla data di presentazione della domanda (26 settembre 2022), codesta società risultava essere iscritta alla sezione speciale del Registro delle imprese, anziché alla sezione ordinaria.*” (doc. 1)

7. Per l'effetto con decreto direttoriale n. 4109 del 20.12.2022 pubblicato il 22.12.2022, il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo ha approvato la graduatoria della selezione pubblica per l'ottenimento del contributo selettivo di cui al bando 2022, sess. III, per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive nella quale, alla sezione documentari e cortometraggi cinematografici, televisivi e web, in cui il documentario della ricorrente “*Garbelli On Boxing/ A Mani Basse - Armato Solo Di Me Stesso -*” risulta tra i progetti non ammissibili (doc. 2);

o o o

I provvedimenti indicati in epigrafe appaiono illegittimi e come tali vanno annullati per i seguenti motivi di

I

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI- DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA – SVIAMENTO DI POTERE- INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DM 312 LUGLIO 2017 – VIOLAZIONE /O FALSA APPLICAZIONE VIOLAZIONE DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE

L'esclusione della ricorrente appare illegittima in considerazione di quanto segue.

I.1 Il codice Ateco 59.1 si riferisce ad una lista di attività nelle quali rientra anche quella disciplinata dal codice Ateco 59.11. Infatti nel codice Ateco 59.1 viene classificata *“l'attività di produzione, post-produzione, distribuzione, cinematografica, di video e di programmi televisivi”* mentre il codice Ateco. 59.11 è una sottocategoria che si riferisce alla *“l'attività di produzione di video e di programmi televisivi”* In altre parole, l'impresa iscritta nel registro con codice Ateco 59.1 può svolgere le attività di cui al codice Ateco 59.11 (attività di produzione) oltre ad altre (attività di post .produzione e distribuzione).

La ratio del bando è stata quindi del tutto rispettata atteso che per la stazione appaltante ciò che importa è che l'impresa possa svolgere l'attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi che è coperta anche dal codice ateco 59..

Del resto lo stesso bando in alcune parti richiede che l'operatore possa essere iscritto con codice Ateco 59.1 con ciò ritenendolo fungibile al codice 59.11: notiamo infatti che a pag 43 del bando nella sezione dedicata all'autocertificazione viene richiesto al candidato di dichiarare quanto segue:

“è iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del Codice Civile ed opera con il codice Ateco 59.1”

Chiaro quindi che anche il bando stesso ritenga fingibile il codice Ateco 59.11 con quello 59.1 posseduto dalla ricorrente al momento della presentazione della domanda.

Ovviamente qualora così non fosse anche il bando sarebbe illegittimo nella parte in cui non preveda l’ammissibilità alla selezione della impresa che possiede la categoria del codice ateco 59.1 di cui il codice 59.11 non è altro che una sottocategoria.

I.2 Quanto alla questione della iscrizione al registro delle imprese, occorre osservare che, **alla data di scadenza della domanda ovvero il 27 settembre 2022, la società ricorrente risultava essere iscritta alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese e non alla sezione speciale.**

Infatti, come si evince dalla visura che si allega, in data 27 settembre 2022 la ricorrente ha provveduto a cancellare la propria iscrizioni dal registro speciale e ad iscriversi in quella ordinaria, con ciò ottemperando a quanto previsto dal bando

Ciò è stata comunicato anche alla stazione appaltante.

Il bando richiedeva che il candidato fosse iscritto alle sezione ordinaria del Registro delle Impese entro il termine massimo per la presentazione della domanda, ovvero entro il 17 settembre 2022.

Pertanto, il fatto che la domanda sia stata presentata il 26 settembre 2022 non toglie che il requisito debba considerarsi rispettato allorquando, come nel caso in esame, l’iscrizione nel registro ordinario sia stata ottenuta il giorno seguente ma sempre entro il termine massimo di presentazione della domanda.

Sotto altro profilo, si ricorda che dal punto di vista normativo, l'art. 2, comma 7, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, testualmente dispone che “*i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione*”.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che tale disposizione costituisce espressione di un principio ordinamentale di carattere generale, strettamente connesso con i canoni di imparzialità dell'amministrazione e di parità di trattamento dei candidati e, come tale, applicabile ad ogni tipologia di selezione ad evidenza pubblica (Consiglio di Stato, sentenza n. 6465 del 27 settembre 2019)

Sotto altro profilo, ed anche a tutto voler concedere, è comunque da escludersi che potesse essere comminata l'esclusione di una ditta iscritta al registro speciale delle imprese e non al registro ordinario posto che anche il registro speciale è idoneo a certificare l'esistenza e la consistenza della ditta stessa.

I.3 Da tutto quanto esposto ne deriva che l'esclusione della ricorrente dalla gara irrogata sia stata del tutto abnorme ed illegittima e pertanto la stessa debba essere immediatamente riammessa alla selezione.

II.

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI- DIFETTO DI ISTRUTTORIA - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA- SVIAMENTO DI POTERE- INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE

Non possiamo comunque esimerci dal rilevare, come abbiamo fatto in

passato per selezioni analoghe, un profilo di illegittimità dell'intera selezione.

Infatti, del tutto irragionevole appare la scelta del bando (anch'esso indicato tra gli atti impugnati) di inserire nella medesima categoria di valutazione i cortometraggi ed i documentari.

Non si vede infatti come possa essere effettuata una valutazione comparativa tra opere che non hanno nulla a che vedere le une con le altre.

I cortometraggi sono progetti di finzione, di breve durata e gli elementi costitutivi sono costruiti solo artificialmente. Il documentario è un'opera audiovisiva i cui elementi narrativi ed espressivi costitutivi sono colti dalla realtà; nel documentario la vicenda narrata, gli ambienti dove si svolge e i personaggi che la interpretano sono reali e agiscono su di un piano di realtà; i documentari di qualunque durata, spesso lunga, si avvalgono di materiali di archivio e dunque rappresentano il reale.

Sembra quindi evidente che le due categorie avrebbero dovuto essere separate in quanto solo in tal modo la valutazione comparativa tra le opere avrebbe potuto essere intellegibile.

Mettere nella medesima categoria opere dalla costruzione del contenuto di natura diversa, oltre a violare i principi che si desumono anche dall'art. 3 della Costituzione, provoca una distorsione ed uno sviamento della attività valutativa, visto che non è possibile confrontare cose che tra loro non sono comparabili: ne deriva che il giudizio finale non può che risultare del tutto arbitrario e privo di presupposti.

È quindi evidente che il bando poteva e doveva procedere nel senso prospettato dalla scrivente difesa anche perché il DM n. 343 del 31 luglio 2017 lasciava ad esso il potere-dovere di individuare le aree di intervento, le

relative risorse ed i requisiti di ammissibilità. La scelta del bando è stata quindi palesemente irragionevole e priva di presupposti.

A ciò si aggiunga che, negli indicatori sub a), b) e c) vi sono dei subcriteri che valgono solo per le opere di animazione (a5, b5, c4): sembra quindi che le opere di animazione siano favorite visto che possono ottenere punteggi per subcriteri non ottenibili per i documentari (che invece depositano solo il soggetto, come è ovvio che sia non essendo un progetto di fiction) e ciò costituisce un ulteriore elemento da cui si evince l'irragionevolezza di aver previsto un'unica categoria di valutazione per cortometraggi e documentari. .

Inoltre anche i costi per la realizzazione di cortometraggi sono diversi e più contenuti rispetto a quelli per la realizzazione dei documentari: aver finanziato cortometraggi con somme ingenti ha quindi tolto risorse da destinare ai documentari che infatti sono stati destinatari di risorse proporzionalmente più esigue rispetto al costo di ogni singola opera.

Ecco quindi un ulteriore motivo per il quale le due categorie avrebbero dovuto essere distinte con una distinzione anche del contributo da erogare.

Si badi bene che la previsione del bando non trova giustificazioni né nella statuizione dell'art. 3 del DM 31 luglio 2017 n. 343, né nel DM 49 del 4 febbraio 2022 che ha stabilito un ammontare complessivo dell'intervento in materia di documentari e cortometraggi per l'anno 2022. Nel bando la PA aveva infatti il dovere-potere di suddividere le due categorie e il relativo finanziamento considerato peraltro che l'art. 4 dello stesso DM 31 luglio 2017 n. 343 demandava al bando di indicare le risorse disponibili per ciascun intervento e di stabilire i soggetti beneficiari ed i requisiti di ammissibilità.

In ogni caso, qualora si ravvisasse che anche il DM 31 luglio 2017 n. 343, con le sue successive modificazioni, o il DM n. 49 del 4 febbraio 2022

abbiano previsto una medesima categoria di valutazione per cortometraggi e documentari, allora andranno annullati, o comunque disapplicati, in parte qua (per le medesime motivazioni su esposte) anche i predetti Decreti Ministeriali (infatti indicati in epigrafe tra gli atti impugnati per quanto occorrer possa).

Si tenga presente che anche la censura qui prospettata ha trovato accoglimento da parte del Tar Lazio che, in una sentenza riferita ad altro ricorso proposto dalla stessa Sig.ra Garbelli avente ad oggetto una selezione del 2019 a cui ha partecipato con altro documentario, ha osservato quanto segue:

“È evidente sul piano logico, ancor prima che giuridico, che non è ragionevole includere nella stessa misura di sostegno, “costringendo” a concorrere con un “tetto comune”, opere cinematografiche che costituiscono generi totalmente diversi quanto a soggetto di provenienza (di solito il cortometraggio costituisce l’opera di “lancio” per nuovi autori prima di affrontare il più impegnativo, e costoso, progetto di lungometraggio), soprattutto per oggetto e finalità (i cortometraggi riguardano la “finzione”, ed hanno funzione di “intrattenimento”, mentre i documentari costituiscono una “rappresentazione della realtà”: due funzioni che rispondono ad un diverso interesse pubblico perseguito mediante il sostegno finanziario della realizzazione delle opere che si dovrebbe riflettere anche sulle scelte di riparto dei fondi disponibili che il legislatore impone all’Amministrazione di predeterminare prima dell’esame delle domande di contributo, oltre che, ovviamente, sul disegno dei criteri di valutazione dell’opera, essendo evidente che documentario e cortometraggio fiction rispondono a requisiti qualitativi diversi, già a

partire dalla “qualità del soggetto e della sceneggiatura”), che differiscono per durata dell’opera (con tutto quel che consegue sotto il profilo dei costi di realizzazione, che, ancora, una volta, costituisce un elemento che deve essere attentamente considerato nella definizione del riparto dei fondi, in quanto l’intervento pubblico di sostegno all’attività di produzione cinematografica ha funzione “sussidiaria” e deve pertanto essere proporzionato alla diversa struttura dei costi da affrontare per produrre le opere ritenute meritevoli di essere supportate con “sovvenzione” a carico del pubblico erario) e per canali di distribuzione (con conseguente diversa incidenza sulla possibilità di recupero del finanziamento che deve essere, per le ragioni sopraesposte, attentamente considerato, in un’ottica di ragionevolezza e proporzionalità, al fine di assicurare l’efficacia, il buon andamento, l’imparzialità dell’azione amministrativa di settore).

Si tratta di rilievi che non sono superabili con le argomentazioni difensive della resistente.

L’Amministrazione, infatti, si limita ad opporre che “è proprio l’art. 3 del DM 343 del 31 luglio 2017, recentemente modificato da DM n. 149 del 14 marzo 2019, che al comma 1 precipuamente dispone “Le risorse destinate ai contributi selettivi, come individuate nel decreto di riparto di cui all’art. 13, comma 5, della legge 220 del 2016, sono ripartite tra le seguenti linee di intervento (...) c) produzione di opere audiovisive ...3) documentari e cortometraggi: euro 2.300.000”

Ma in tal modo la resistente trascura il fatto che “è proprio l’art. 3 del DM 343 del 31 luglio 2017” che costituisce oggetto di espressa impugnativa in parte qua, così come le successive modifiche, espressamente includendo, tra gli atti impugnati, anche il DM n. 149 del 14 marzo 2019, sempre

limitatamente alla clausola in contestazione, su cui si incentrano, appunto, le censure specificamente dedotte nel secondo mezzo di gravame.

Inoltre la resistente precisa che l'art. 4 dello predetto DM 343/2017 demanda al bando di indicare le risorse disponibili per ciascun intervento, oltre che di stabilire i soggetti beneficiari ed i requisiti di ammissibilità, indicando le risorse disponibili per ciascun intervento, come, di fatto, effettuato dal bando, che all'art. 22, comma 5, lett. b), ha previsto che “per la produzione di documentari e cortometraggi, il costo complessivo deve essere inferiore rispettivamente a euro 1.000.000 e euro 200.000, dichiarato a preventivo e verificato a consuntivo. Nel caso di cortometraggi a carattere documentaristico, si applica quanto previsto per i cortometraggi”. Secondo l'Amministrazione siccome in tal modo l'importo del contributo è stato parametrato al costo dell'opera, risulterebbe “ictu oculi evidente come ai cortometraggi sia stato riservato un importo del contributo ammissibile più modesto rispetto a quello destinato per i documentari, proprio in considerazione della diversa durata e del diverso impegno economico.”

La Sezione ritiene che, in tal modo, viene ammesso dalla stessa Amministrazione che ha preso in considerazione solo uno degli elementi determinanti l'intensità dell'intervento di sostegno, dimostrando di aver operato le scelte demandate dal legislatore e dal DM in base ad una visione solo parziale di questi, tenendo conto solo del parametro per determinare la quantità del contributo erogabile (in proporzione al costo), che costituisce l'oggetto delle decisioni da assumere “a valle”, nella seconda fase dell'esame delle istanze, mentre la censura investe la fase anteriore, di valutazione qualitativa delle opere per stabilire se queste meritino o meno di

beneficiare di tale contributo, cioè il momento “a monte”, che costituisce il passaggio preliminare, in cui si verifica “se” concedere il beneficio (che, appunto, costituisce oggetto della controversia)”. (Sentenza Tar Lazio n. 2852-2021 pubblicata il 9 marzo 2021 – doc. 6)

Si ribadisce quindi che il vizio consistente nell’aver posto nella medesima categoria di valutazione documentari e cortometraggi inficia a monte l’intera gara in quanto rende impossibile condurre una analisi comparativa applicando gli stesi criteri e canoni di valutazione ai fini della ammissione ai contributi. Tale difficoltà viene acuita qualora le opere siano non solo di durata diversa ma anche di genere differente visto che un documentario-lungometraggio ha, sotto i diversi profili già segnalati nella sentenza impugnata, caratteristiche diverse rispetto ad un cortometraggio-fiction.

Peraltro, anche ammesso e non concesso che i cortometraggi possano avere anche contenuto documentaristico, rimane il fatto che nella medesima categoria di valutazione si trovano opere di lungometraggio (come i documentari non contenuti in cortometraggi) ed opere di breve durata (come appunto i cortometraggi), nonché opere di finzione (come appunto i cortometraggi-fiction) ed opere che ritraggono la realtà (come i documentari siano essi di breve o lunga durata).

Appare pertanto evidente, anche per il motivo qui illustrato, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

ISTANZA DI ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

Quanto al fumus boni iuris si rinvia ai su estesi motivi di diritto.

Quanto al periculum in mora si consideri che l’opera della ricorrente è stata ingiustamente esclusa e non è stata nemmeno analizzata dalla commissione.

Per realizzare la predetta opera la ricorrente ha sostenuto una forte

esposizione economica oltre ai notevoli sforzi organizzativi e all'impiego di collaborazioni di assoluta professionalità e della propria competenza e quindi del proprio tempo lavorativo.

Gli importi oggetto del finanziamento sono quindi necessari per recuperare anche la predetta esposizione economica a cui si è sottoposta la ricorrente: senza i contributi de quo la GMG Production di Gianna Garbelli rischia sostanzialmente di chiudere i battenti con tutte le ricadute anche per quanto riguarda i livelli occupazionali.

A ciò si aggiunga che il docu-film della ricorrente è in via di finalizzazione, un gran lavoro di competenza ed abilità di narrazione originale, e come evoca il titolo di valore artistico e musicale; ma andranno assolutamente onorati i contratti con le maestranze e i copyright musicali, e se non ottiene i contributi sarà impossibile che qualsiasi distribuzione italiana si farà avanti, perché la stessa non potrà licenziare i diritti e la società di distribuzione usufruire dei benefici di legge a cui la stessa è interessata. Senza l'investimento nel marketing è impossibile proporre l'opera.

Oltretutto i tempi necessari per la definizione del giudizio, nuocerebbero gravemente alla ricorrente che in tutto questo periodo non avrebbe la possibilità di trovare distribuzione italiana della propria opera vedendo vanificare di fatto tutti gli sforzi profusi.

Si chiede quindi l'adozione di una idonea misura cautelare volta a sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati e ad ordinare alla PA di ammettere, con riserva, l'opera della ricorrente al contributo ovvero, in subordine, almeno ad ammetterla alla gara procedendo al riesame delle candidature e dell'esito della gara ovvero alla riedizione della stessa.

Per gli esposti motivi, salvo altri in caso di nuove risultanze, si chiede l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, dei provvedimenti impugnati.

Si chiede altresì la condanna della PA resistente ad ammettere il documentario della ricorrente "*Garbelli On Boxing/ A Mani Basse - Armato Solo Di Me Stesso* -" tra le opere meritevoli del contributo ed a concedere alla ricorrente il contributo richiesto ovvero, in subordine, ad ammetterlo alla gara e a procedere al riesame delle candidature e dell'esito della gara e/o alla riedizione della stessa, fatto salvo l'ordine di adozione di altra idonea misura conformativa alla pronuncia di annullamento.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Roma, 15 febbraio 2023

Avv. Francesco Vannicelli